

N. 1599-1240-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1599, APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 novembre 1994 (v. stampato Senato n. 924)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE

GUALTIERI

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 novembre 1994*

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1240, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, BARGONE, ARLACCHI, BONSAANTI, GRASSO, SCOZZARI,
DI LELLO FINUOLI, FINOCCHIARO FIDELBO, BONFIETTI, CESETTI,
BONGIORNO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO**

Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di limiti temporali di efficacia del comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario

Presentata il 16 settembre 1994

(Relatore: **Ernesto STAJANO**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 febbraio 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1599. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1599

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

ART. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

ART. 1.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

**N. 1240, d'iniziativa
dei deputati Violante ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

{ Stampato su carta riciclata ecologica }

DDI.12-1599A
Lire 500